

## TI\_GERICHTE 14.2017.169 vom 23. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.169](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.169)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.169 du 23 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.169 del 23 gennaio 2018

### Erwägungen

#### E. 3

CPC per il rinvio dell'art. 31 LEP).

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata il Pretore, a seguito dell'avvenuto ritiro dell'opposizione da parte dell'escussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruoli senza ulteriori formalità, prescindendo sia dal prelevare le spese processuali sia dall'assegnare ripetibili.

3. Nel reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un'indennità per ripetibili malgrado l'escussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione. Poiché secondo l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per un valore litigioso di fr. 19'658.85 le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 589.75 e fr. 3'440.30, la reclamante chiede di assegnarle un'indennità per ripetibili di fr. 586.75, pari all'importo della nota di onorario del suo patrocinatore.

4. Orbene, essendo l'istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell'opposizione da parte dell'escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l'avvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare l'opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviarle la causa perché stabilisca l'importo delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5. In virtù dell'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I,

2aed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie ■ comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) ■ sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l'art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell'indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull'intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

5.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

a) Giusta l'art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000. ■ le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Al riguardo l'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C\_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per l'indennizzo dell'avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all'importanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall'altra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.

5.2 Nel caso specifico, l'indennità per ripetibili di fr. 586.75 pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta prescritta all'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a fr. 590. ■ (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati. Non sussistendo d'altronde alcuna manifesta sproporzione tra l'indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e l'impegno minimo che egli avrebbe dovuto approfondire se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dell'art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La partecipazione all'udienza di prima sede non era infatti in concreto né obbligatoria né necessaria. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta un'indennità per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75. Il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell'attribuzione dell'indennità postulata.

6. La tassa del giudizio odierno, in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a fr. 100.■, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.■ ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

■ La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 586.75 per ripetibili.■

2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.■ relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle fr. 100.■ per ripetibili.

■;

■.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'■appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne ■una questione di diritto di importanza fondamentale■ (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

#### **E. 4**

Orbene, essendo l'istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell'opposizione da parte dell'escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l'avvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare l'opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca l'importo delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

#### **E. 5**

In virtù dell'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a

ed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC ). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l'art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy , in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell'indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy , op. cit., n. 30 ad art. 95; sull'intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

### **E. 5.1**

Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). a) Giusta l'art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). b) Al riguardo l'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C\_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per l'indennizzo dell'avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all'importanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall'altra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.

### **E. 5.2**

Nel caso specifico, l'indennità per ripetibili di fr. 586.75 pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta prescritta all'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a fr. 590.– (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati. Non sussistendo d'altronde alcuna manifesta sproporzione tra l'indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e l'impegno minimo ch'egli avrebbe dovuto approfondire se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dell'art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La partecipazione all'udienza di prima sede non era infatti in concreto né obbligatoria né necessaria. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta un'indennità per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75. Il reclamo va quindi accolto e

la decisione impugnata riformata nel senso dell'attribuzione dell'indennità postulata.

#### **E. 6**

La tassa del giudizio odierno, in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a fr. 100.–, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: “

La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 586.75 per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle fr. 100.– per ripetibili. 3.

Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.